

Disposizione tecnica di funzionamento n. 1 rev. 02 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

Titolo	Modalità di accesso al sistema informatico
Riferimenti normativi	Articolo 6, comma 6.1; Articolo 11, comma 11.1, del Regolamento

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Pubblicata il 30 dicembre 2024

1. Premessa

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, del Regolamento, l'accesso al sistema informatico della PCE avviene attraverso la rete internet ovvero anche attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle DTF.

L'articolo 11, comma 11.1, del Regolamento prevede che gli operatori accedono alla PCE attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle registrazioni.

2. Accesso al sistema informatico

L'accesso al sistema informatico avviene attraverso un sistema di identificazione personale degli utenti-operatori attuato per mezzo di *user id* e *password*.

A tale fine, il soggetto richiedente l'ammissione deve indicare nella domanda di ammissione di cui all'allegato 1 del Regolamento il nominativo del/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico della PCE per proprio conto ("utenti").

Una volta completata la procedura di iscrizione del soggetto richiedente, ciascun utente indicato nella domanda di iscrizione riceverà dal GME le necessarie *user id* e *password* per l'accesso al sistema informatico secondo le seguenti modalità:

- la *user id* e la prima metà della *password* vengono inviate tramite mail all'indirizzo dell'utente indicato al punto 6 della domanda di ammissione alla PCE;
- la seconda metà della *password* viene inviata tramite sms al numero di cellulare indicato dal soggetto richiedente nella domanda di ammissione alla PCE.

Per maggior sicurezza ciascun utente è formalmente sollecitato a modificare la propria *password* al primo accesso.

Su specifica richiesta dell'operatore e qualora il sistema informatico della PCE lo consenta, può essere inoltre richiesto di limitare l'abilitazione di uno o più utenti a determinate funzionalità del sistema informatico medesimo.